

**Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento collettivo - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17162 del 18/08/2016**

Fondo di solidarietà ex d.m. n. 158 del 2000 - Obbligatorietà della contribuzione figurativa - Sussistenza - Fondamento.

In tema di previdenza contributiva e in applicazione della disciplina prevista dal d.m. n. 158 del 2000, istitutivo, presso l'INPS, del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e qualificazione professionale del personale dipendente delle imprese di credito, la contribuzione figurativa, prevista nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo del personale ammesso a fruirne con erogazione in via straordinaria di assegni straordinari per il sostegno al reddito, è obbligatoria, perché come tale prevista nell'art. 2, lett. d), della l. n. 662 del 1996, espressamente richiamato dall'art. 5 del d.m. citato.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17162 del 18/08/2016